Consiglio Nazionale delle Ricerche

Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES) con sede a Torino: conferma e sostituzione dell'atto costitutivo

Provvedimento n. 181 / 2026

IL PRESIDENTE

VISTO il provvedimento ordinamentale del Presidente CNR n. 15886, in data 24 maggio 2001, avente per oggetto "Costituzione dell'Istituto di Ricerca sull'Impresa e lo Sviluppo" con sede a Torino, adottato in attuazione dell'art. 2 del "Regolamento sull'istituzione ed il funzionamento degli Istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche" predisposto ai sensi del D.lgs. n. 19/99;

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 122 in data 21 ottobre 2014 di costituzione dell'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES) con sede a Moncalieri (TO);

VISTO il provvedimento del Presidente del CNR n. 117 in data 27 settembre 2023 di costituzione dell'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES) con sede a Moncalieri (TO)

VISTO il decreto legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)";

VISTO il decreto legislativo del 31 dicembre 2009, n. 213 "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO il decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124",

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche entrato in vigore in data 1° agosto 2018 emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 in data 19 luglio 2018, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il 25 luglio 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento della Presidente n. 144 del 19 dicembre 2025, entrato in vigore in data 1° febbraio 2026;

VISTO il Regolamento del Personale del Consiglio Nazionale delle Ricerche, approvato con decreto del Presidente del CNR, prot. 0025035 in data 4 maggio 2005 pubblicato nel Supplemento ordinario n.101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.124 del 30 maggio 2005;

VISTO il Regolamento di Amministrazione Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con decreto della Presidente n. 201 del 23 dicembre 2024, entrato in vigore in data 1° gennaio 2025;

VISTA la delibera n. 29 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 6 marzo 2018 relativa ai "Criteri generali di riorganizzazione degli Istituti del CNR";

VISTA la delibera n. 191 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 ottobre 2018 relativa ad "atto di indirizzo sul diritto di opzione di cui alla delibera n. 29 del 6 marzo 2018 - Criteri generali sulla riorganizzazione degli Istituti";

VISTA la delibera n. 117 adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 23 maggio 2026 avente ad oggetto "Ristrutturazione della rete scientifica del CNR in attuazione della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 220/2025 – Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale" con la quale viene approvata al punto 11 l'attualizzazione della missione scientifica dell'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES) con sede a Torino;

CONSIDERATO che la succitata delibera n. 117/2026 al punto 12 dà mandato al Presidente del CNR, con proprio decreto, di modificare l'atto costitutivo dell'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES) con sede a Torino;

DECRETA

Articolo 1

Denominazione e sede

1. L'Istituto di Ricerca sulla Crescita Economica Sostenibile (IRCRES), già operante quale struttura scientifica del CNR, è confermato ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari quale unità organizzativa afferente al Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale a far data dal 1° luglio 2026.
2. L'Istituto ha sede a Torino, presso l'Area di Ricerca di Torino, Strada delle Cacce 73, 10135, Torino.

Articolo 2

Operatività e compiti

1. L'Istituto opera, nell'ambito della programmazione del CNR, con autonomia scientifica, finanziaria e gestionale.
2. L'Istituto costituisce centro di responsabilità ai sensi del Regolamento di contabilità ed opera secondo le disposizioni ivi contenute e secondo gli altri Regolamenti dell'Ente.
3. L'Istituto, nell'ambito del piano triennale di attività, svolge attività di ricerca e ogni altra attività prevista al Capo VI del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, sulle seguenti principali aree tematiche:
    - Sistemi economici nel contesto globale;

- Istituzioni, politiche e organizzazione delle società contemporanee;
- Analisi socio-economica delle tematiche ambientali;
- Le tematiche trasversali sono:

  - Cambiamento scientifico e tecnologico;

  - Valutazione delle politiche pubbliche.

Articolo 3

Sedi secondarie

1. L'Istituto può avere sedi secondarie, in sede diversa da quella istituzionale, da costituirsi ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il direttore di Istituto, con le modalità previste dall'articolo 12, comma 2, del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, può preporre alle sedi secondarie un responsabile delegato alla gestione, scelto fra il personale dipendente.

Articolo 4

Unità di Ricerca presso Terzi

1. L'Istituto può proporre al Dipartimento di afferenza l'istituzione di Unità di Ricerca presso Terzi (URT).

Articolo 5

Direttore

1. Il Direttore dirige e coordina l'attività dell'Istituto ed è responsabile del suo funzionamento complessivo e dei risultati dell'attività svolta; svolge tutti i compiti attribuitigli dai Regolamenti e dagli altri atti generali dell'Ente.

Articolo 6

Consiglio di Istituto

1. Il Consiglio di Istituto svolge i compiti di cui all'articolo 13 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.
2. Il Consiglio di Istituto è composto:

   a) dal Direttore, che lo presiede;

b) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto fissata in un numero pari a 6 membri.

3. Al Consiglio di Istituto, limitatamente alle materie indicate dalle disposizioni regolamentari, partecipa un rappresentante eletto del personale tecnico-amministrativo.
4. Le procedure elettive dei rappresentanti nel Consiglio sono disciplinate dalle Istruzioni per l'elezione del Consiglio di Istituto.
5. All'esito delle procedure elettorali suddette il Direttore adotta l'atto di costituzione del Consiglio di Istituto.
6. I rappresentanti eletti durano in carica quattro anni.

Articolo 7

Risorse

1. Con il presente provvedimento vengono confermate le risorse finanziarie, umane e strumentali in dotazione dell'Istituto stesso, come operante ai sensi del previgente quadro normativo e regolamentare.
2. In sede di Piano Triennale e dei suoi aggiornamenti annuali potranno essere modificate le risorse finanziarie, umane e strumentali, assicurate all'Istituto per lo svolgimento delle proprie attività ai sensi dell'art. 21 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento.

Articolo 8

Norme finali

1. Oltre alla sede di Torino, l'Istituto è articolato nelle seguenti sedi secondarie:
   - sede secondaria di Milano, presso l'Area di Ricerca di Milano 1, Via Alfonso Corti 12, 20133, Milano;
   - sede secondaria di Genova, Corso Ferdinando Maria Perrone 24, 16152, Genova;
   - sede secondaria di Roma, Via dei Taurini 19, 00185, Roma.

Articolo 9

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le norme e gli atti generali del CNR.

IL PRESIDENTE

Prof. Andrea Lenzi

ANDREA LENZI
30.06.2026
19:35:50
GMT+02:00